

COMUNE DI CASACALENDA

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del del 28.11.05

Titolo I **Principi fondamentali**

ART. 1 (Valori comunitari)

1. Le donne e gli uomini che compongono la comunità casacalendese si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, (rispetto e valorizzazione delle differenze) garantendo, in particolare, il rispetto delle identità etniche, razziali e religiose.
2. Il Comune di Casacalenda, di seguito denominato Comune, è l'ente in cui si ordina la comunità casacalendese.
3. Il Comune mantiene rapporti con tutte le comunità di casacalendesi residenti all'estero in ordine agli obiettivi economici, sociali e culturali nei limiti fissati dalla Costituzione, rafforzando l'identità etnica intesa, come conoscenza della cultura di origine.
4. Il Comune è soggetto istituzionale pubblico, costitutivo della Repubblica, in forma giuridica equiordinata con la Provincia di Campobasso, la Regione Molise e lo Stato.
5. Il Comune è Ente autonomo con proprio statuto costituzionale, con propri poteri e funzioni che li esercita secondo i principi fissati dalla Costituzione Italiana.
6. L'indirizzo politico e amministrativo del Comune si ispira ai valori sopra affermati, affinché l'azione pubblica si sviluppi in funzione della dignità della persona e della civile convivenza.

ART. 2 (Principi)

1. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa, alla separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, all'imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

ART. 3
(Solidarietà internazionale)

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro tra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano.
2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, perseguendo gli intenti della Carta Europea.

ART. 4
(Cultura)

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale delle comunità in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale.
2. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, archivistico, documentale e librario garantendo alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

ART. 5
(Istruzione)

1. Il Comune opera perché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti eguali opportunità di istruzione e di cultura.
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

ART. 6
(Territorio ed ambiente)

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro; opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Predisporre la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.
3. Garantisce la conservazione e la salvaguardia delle aree di pertinenza dei fiumi, tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.

ART. 7
(Politiche sociali e sanitarie)

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento della persona umana.
2. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione.
4. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
5. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario a rimuovere situazioni di emarginazione e povertà.
6. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
7. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

ART. 8
(Compiti e funzioni)

1. Il Comune e' l'ente che rappresenta la comunità casacalendese, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche.
2. Al Comune spettano tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti; Il Comune esercita, secondo la sua autonomia statutaria e regolamentare, le funzioni ad esso conferite. Esercita, altresì, le funzioni delegate previo trasferimento di adeguate risorse finanziarie e organizzative.
3. L'organizzazione interna e la competenza degli organi del Comune nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 sono determinate dal presente statuto e dai regolamenti, col solo limite dei principi fissati dalla legge generale della Repubblica.

4. Il Comune promuove la cooperazione europea ed internazionale e i rapporti con le istituzioni locali di altri paesi tramite iniziative comuni di interesse reciproco.

ART. 9
(Territorio ed Emblemi)

1. Il Comune di Casacalenda ha sede in Corso Roma n° 78.
2. Il territorio del Comune di Casacalenda si estende per Kmq. 67,06 ed è delimitato come segue: a Nord dai Comuni di Guardialfiera, Larino e Lupara; ad Est dai Comuni di Larino, Montorio nei Frentani e Bonefro; a Sud dai Comuni di Bonefro, Ripabottoni e Provvidenti; ad Ovest dai Comuni di Provvidenti e Morrone del Sannio.
3. Sono emblemi del Comune di Casacalenda lo stemma e il gonfalone.
4. Lo stemma del Comune di Casacalenda è araldicamente costituito da: uno scudo sannita partito verticalmente per metà a sinistra dal colore rosso e per l'altra metà a destra dal colore nero, con scudetto d'azzurro sulla partizione, di forma atipica, quasi ovale, delimitato da orlo ridotto e costituito da 4 elementi curvilinei, convessi verso l'esterno e da 4 tondelli intermedi d'argento, lo scudetto è caricato della lettera capitale << K >> con le quattro estremità triangolari, d'argento, ornamenti esteriori del Comune. Nella parte inferiore vi è un serto di fronde verdi di alloro e di quercia annodate con un nastro tricolore; la parte superiore è sovrastata da corona turrata argentata.
5. Il gonfalone è costituito da un drappo azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto e la iscrizione centrata in argento: Comune di Casacalenda. Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati, l'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bollette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Ha la cravatta con nastri a tre colori dai colori nazionali frangiati d'argento.
6. L'uso degli emblemi è disciplinato da apposito Regolamento.

Titolo II
La Comunità Locale

ART. 10
(Libertà e Diritti)

1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.
2. Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione Comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo requisiti stabiliti in via generale.
3. Il Comune attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza; promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
4. L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

ART. 11
(Diritti di cittadinanza)

1. I diritti di partecipazione e di informazione possono essere estesi, secondo le norme del regolamento, a coloro che, pur residenti in altri Comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio.

ART.12
(Consiglio Comunale dei Ragazzi)

1. Al fine di coinvolgere i ragazzi e le ragazze nella vita delle istituzioni, promuovendo così la formazione di una rinnovata coscienza civica, il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi la cui elezione ed il cui funzionamento sono disciplinati da apposita regolamentazione.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi delibera con funzioni consultive in materia di verde pubblico e giardini, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'associazionismo e con l'UNICEF, secondo i principi della dichiarazione universale dei diritti del bambino.

ART. 13
(Associazioni)

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo statuto.
2. Alle associazioni e' riconosciuto il diritto:
 - di presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo statuto;
 - di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;
 - di avvalersi del difensore civico;
 - di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.
3. Le associazioni e le società cooperative, senza scopo di lucro, iscritte nel registro anagrafico di cui all'art. 14 che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola e della scienza, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo, le quali intendono svolgere attività ed iniziative di interesse generale, possono presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario.
4. I soggetti di cui al comma precedente, qualora il progetto sia riconosciuto dall'Amministrazione tecnicamente valido e finanziariamente congruo alle finalità di pubblico interesse, possono ottenere dal Comune, previa iscrizione nel registro anagrafico di cui all'art.14, comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie, secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici, contributi, risorse od altri ausili finanziari. Dell'utilizzo dei finanziamenti deve essere presentato un rendiconto analitico. Il Comune pubblica in apposito documento, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari, con l'indicazione dei relativi progetti.
5. Ove e' possibile i contributi di cui al comma precedente sono assegnati sotto forma di servizi.
6. Il Comune assicura alle associazioni nazionali, regionali o locali, che abbiano comunque una sede operativa a Casacalenda, comprese le associazioni sindacali e imprenditoriali, anche confederali, la costante informazione sugli atti e sulle attività del Comune medesimo e degli enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.

(Anagrafe delle associazioni)

1. Le associazioni di cui all'art.13 comma 1, regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno 1 anno, hanno diritto di essere iscritte in un registro anagrafico. Ai fini dell'iscrizione al registro sono comunicati l'atto costitutivo dell'associazione, lo statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni. Nel caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, si procede alla cancellazione d'ufficio dal registro.
2. L'iscrizione al registro da' all'associazione il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune, ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Su proposta delle associazioni o dell'Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale, può istituire delle "CONSULTE" per materie.
4. Tali "CONSULTE" verranno regolamentate con atti successivi.

Titolo III

Partecipazione Popolare

Capo I

Istituti della Partecipazione

ART. 15

(Interrogazioni popolari, istanze e petizioni)

1. I cittadini possono rivolgere al Comune:
 - interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività dell'ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione.
 - istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte presentate da uno o più cittadini dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività sono sottoposte al Sindaco che, previo esame della Commissione Consiliare competente, le inoltra all'organo collegiale.
3. Il mancato accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla presentazione, obbliga l'organo interessato a darne motivazione scritta ai richiedenti.
4. La Commissione Consiliare può invitare i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione a fornire chiarimenti e precisazioni.

ART. 16
(Iniziativa popolare)

1. I cittadini in numero non inferiore a 150 esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.
2. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal regolamento.

ART.17
(Referendum consultivo o abrogativo)

1. Il referendum consultivo o abrogativo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune di Casacalenda sono chiamati a pronunciarsi in merito a piani, programmi, progetti, esclusi quelli di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
2. I referendum consultivi o abrogativi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste.
3. I referendum consultivi o abrogativi sono, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle norme di legge, dal'10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune di Casacalenda alla data del 1° Gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta. Quest'ultima contiene il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo aver proceduto alla verifica della regolarità, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte della Commissione Consiliare Permanente competente, previo parere del Segretario Comunale, propone al Consiglio il provvedimento. Se il referendum dovesse risultare improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta, le valutazioni della Commissione ed il rapporto del Segretario Comunale al Consiglio che decide definitivamente al riguardo con il voto di maggioranza dei Consiglieri.
4. La proposta referendaria deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum; contenere precise indicazioni dell'argomento ed essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca da parte degli elettori.
5. Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili siano in numero superiore, i referendum sono indetti sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme.
6. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) lo Statuto e il regolamento del Consiglio Comunale;
 - b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- c) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - h) gli statuti delle aziende speciali comunali;
 - i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
 - j) piani territoriali e commerciali.
7. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.
 8. L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la popolazione ne venga a conoscenza.
 9. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione. Nei due anni successivi non può essere riproposto alcun atto che produca gli stessi effetti di quello abrogato.
 10. Le consultazioni di cui al precedente comma ed i referendum aventi per oggetto materia di esclusiva competenza comunale e non possono aver luogo con altre operazioni di voto.
 11. Per quanto non espresso nel seguente articolo, si rimanda alle normative nazionali ed al regolamento comunale.

ART. 18

(Consulte ed altre forme di consultazione)

1. Il Consiglio può istituire consulte dei cittadini, per ambiti e materie specifici determinando i criteri della loro composizione.
2. Le consulte sono nominate dal Sindaco e sono composte da membri designati dagli enti o organismi cittadini, dalle associazioni di cui all'art.13 e dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori di competenza della consulta. I membri delle consulte restano in carica fino allo scadere del mandato del Sindaco. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri comunali.
3. Le consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza.

4. Il regolamento prevede le altre modalità di funzionamento delle consulte, ne definisce i rapporti con l'Amministrazione ed il numero dei componenti. La partecipazione alle consulte e' a titolo gratuito.

Capo II **Trasparenza, Diritti di Informazione, Accesso ai procedimenti**

ART. 19

(Pubblicità degli atti e delle informazioni)

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio dell'Ente.
3. Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi individuando, in questo, una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione.
4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attività amministrativa in generale, il Comune può predisporre notiziari ufficiali ed altre pubblicazioni periodiche, nonché garantisce accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione pubblica.

ART. 20

(Accesso agli atti, strutture e servizi)

1. Gli atti del Comune di Casacalenda sono pubblici.
2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso e specifica le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce, inoltre, i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Sono fatti salvi i diritti di privacy dei cittadini.
4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta scritta in carta libera, di esame e/o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 21

(Responsabilità del procedimento)

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.
3. Qualora il numero dei destinatari rende la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa gli elementi di cui al comma 2° sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

ART. 22

(Partecipazione al procedimento, ricorsi e azioni popolari)

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive ed a quelli portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dal procedimento.
2. La partecipazione di cui al comma 1° si esplica nell'accesso agli atti del procedimento, nella presentazione di documenti, memorie e proposte che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove sono pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
3. I procedimenti partecipativi per l'adozione del Piano Regolatore Generale si conformano alla legislazione speciale in materia.
4. Ogni cittadino può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune; ma in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso

l'azione o il ricorso, salvo che il Comune abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dal cittadino.

Titolo IV - L'organizzazione del Comune

Capo I

Organi

Art. 23 (Organi del Comune)

1. Gli organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco con i compiti loro attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.

Capo II

Il Consiglio Comunale

ART. 24 (Elezioni, composizione, durata in carica del Consiglio)

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge dello stato.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri. Esso è convocato e presieduto dal Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 25 (Compiti ed attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti di competenza, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitale per la gestione di servizi pubblici locali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione. La determinazione di variazioni o di dismissioni di quote di partecipazioni condeterminanti ai fini del controllo della società è, invece, devoluta alla competenza della Giunta comunale;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione del loro ammontare;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche, delle società partecipate o degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o dei Responsabili dei servizi;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio può nominare il difensore civico .
4. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
5. Gli atti di cui al comma 2 non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

(Regolamento per il funzionamento del Consiglio)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento interno approvato dallo stesso a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi fissati dallo Statuto.
2. In particolare il regolamento disciplina:
 - a) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;
 - b) il funzionamento delle conferenze dei capi gruppo;
 - c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze delle commissioni consiliari e la procedura di elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
 - d) i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
 - e) le modalità per la convocazione del Consiglio comunale e il termine per la consegna ai Consiglieri del relativo avviso;
 - f) la durata e le modalità di svolgimento del Consiglio;
 - g) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte che devono essere esaminate dal Consiglio;
 - h) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - l) il numero dei Consiglieri la cui presenza è necessaria per la validità delle sedute consiliari;
 - k) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - l) le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio.
3. Le modifiche del regolamento interno sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio,

ART. 27
(Prerogative dei Consiglieri)

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
2. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. La posizione giuridica e lo status di Consigliere Comunale sono regolati dalla legge.
3. Ogni Consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo statuto e dal regolamento, per l'espletamento del proprio mandato, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni;
 - c) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dagli enti, aziende ed organismi controllati dal Comune, le notizie, le informazioni e i documenti richiesti

ai fini dell'espletamento del mandato. Esso è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sottoscritte da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Sindaco sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro venti giorni. Le proposte di deliberazione di iniziativa di singoli consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento.
5. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Il consigliere comunale che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è pronunciata a maggioranza dei partecipanti al Consiglio Comunale che procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista dello stesso consigliere comunale decaduto.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, per la partecipazione a consigli e commissioni consiliari, un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato, nei limiti delle norme vigenti, con deliberazione consiliare.
7. Il Consiglio si pronuncia sulle questioni di interpretazione dello Statuto e del regolamento interno e ne propone le modifiche e le aggiunte anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.

ART. 28 (Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale. Ogni lista rappresentata nel Consiglio Comunale può avere un proprio capogruppo.

ART. 29 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.
2. Nel caso in cui alla carica di Vicesindaco sia stata nominata una persona non facente parte del Consiglio Comunale, la presidenza del Consiglio Comunale, per le ipotesi di sostituzione del Sindaco, è attribuita al Consigliere Anziano.
3. È Consigliere anziano, per l'espletamento dei compiti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale, colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, tra i voti di lista e voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri Comunali.

ART. 30

(Sessione e convocazione)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Le sessioni ordinarie avvengono due volte all'anno nei termini stabiliti dalla legge, per:
 - l'approvazione del bilancio di previsione;
 - l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Le altre materie rientranti nella competenza del Consiglio Comunale vengono trattate in sessione straordinaria che possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
4. Le sessioni straordinarie, inoltre, hanno luogo per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, o per deliberazione della Giunta stessa o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
6. La convocazione è fatta dal Sindaco con avvisi scritti, inserendo all'O.d.G. le questioni da sottoporre alla discussione ed alla approvazione del Consiglio Comunale.
7. La consegna a domicilio dell'avviso della convocazione risulta da dichiarazione del messo comunale o spediti per raccomandata A.R. per i Consiglieri Comunali non residenti nel territorio comunale.
8. Gli avvisi di convocazione sono recapitati almeno cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per quelle in seduta straordinaria. In caso d'urgenza almeno 24 ore prima.
9. L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio è pubblicato all'albo pretorio, sotto la responsabilità del Segretario Comunale contestualmente alla convocazione.

ART. 31

(Prima seduta ed adempimenti)

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti delle norme statali vigenti.

3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta dallo stesso nominata, compreso il Vicesindaco, nonché giura di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 32
(Commissioni Consiliari Permanenti)

1. Il Consiglio costituisce Commissioni permanenti con funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di sua competenza.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta nonché sull'attività degli uffici del Comune, degli enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa.
3. Il regolamento stabilisce i casi nei quali una proposta approvata dalla Commissione viene posta in votazione in Consiglio senza discussione, fatte salve le dichiarazioni di voto di un rappresentante per gruppo.
4. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri nominati con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Il regolamento stabilisce i criteri per l'espressione del voto garantendo in ogni caso, nelle deliberazioni delle Commissioni, il rispetto del principio di proporzionalità. Il regolamento stabilisce altresì i criteri per la sostituzione dei membri della Commissione.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni e debbono intervenire se richiesti; hanno altresì facoltà di partecipare i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione; intervengono, inoltre, su richiesta della Commissione medesima, i Responsabili dei servizi del Comune e gli amministratori e i Responsabili dei servizi di enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni possono avvalersi, nei modi stabiliti dal regolamento, della collaborazione, senza compenso, di esperti estranei all'Amministrazione.
7. Le Commissioni possono procedere ad audizioni con le modalità stabilite dal regolamento.
8. Il Consiglio può nominare Commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione.
9. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di interesse comunale, nominando una Commissione composta con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Il regolamento stabilisce i modi con i quali sono informati dei lavori della Commissione di inchiesta i gruppi che non hanno propri rappresentanti nella Commissione stessa.

La Commissione di inchiesta e' istituita quando ne facciano richiesta almeno 2/5 dei consiglieri.

ART. 33
(Commissioni Consiliari speciali)

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti, nonché per esperire indagini conoscitive.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri, il Consiglio può costituire commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dipendenti comunali.
3. Della Commissione speciale fanno parte tutti i gruppi consiliari con criterio proporzionale alla consistenza degli stessi.
4. I Componenti della Commissione eleggono, al proprio seno, il Presidente tenendo conto dell'Art. 44 del Decreto Legislativo n.° 267 del 18 agosto 2000.
5. La Commissione speciale è investita di tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
6. I titolari degli uffici comunali, di enti o aziende o società dipendenti dal Comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, non sottoposti al vincolo del segreto d'ufficio.

ART. 34
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento interno.
2. Il regolamento stabilisce le modalità e le forme di pubblicità delle sedute.
3. Gli ordini del giorno delle Commissioni consiliari, del Consiglio Comunale e della Giunta sono resi pubblici mediante affissione all'albo ed attraverso ogni altra forma di pubblicazione consentita dai mezzi a disposizione del Comune, nei termini stabiliti dal regolamento.

Capo III

La Giunta Comunale

ART. 35 (Composizione)

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, tra i quali un Vicesindaco, da lui nominati scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
3. Agli Assessori può essere attribuita la responsabilità dei Servizi e delle funzioni e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, se previsto da leggi in vigore.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
6. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.

ART. 36 (Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione del Sindaco stesso dall'esercizio della funzione ai sensi di legge e negli altri casi previsti nel precedente articolo 40.

ART. 37
(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo di governo e di alta amministrazione del Comune ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio, adottando al riguardo gli atti qualificanti, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività di proposta e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta adotta il regolamento degli uffici e dei servizi, comprensivo della dotazione organica dell'Ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 38
(Incarichi degli Assessori)

1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Sindaco secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne assumono la relativa responsabilità.
2. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo.
Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei Settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore, in attuazione del principio della responsabilità politica.
3. Il Sindaco può delegare agli assessori il compimento di atti propri.
4. Del conferimento degli incarichi, nonché della revoca e della modificazione degli stessi, è informato il Consiglio.

ART. 39
(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede, a mezzo di avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da recapitare tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Nei casi di comprovata urgenza la convocazione può essere fatta con ogni mezzo ritenuto idoneo a raggiungere tempestivamente i componenti.

3. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà degli assegnati, compreso il Sindaco.
4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.
5. Il Segretario Comunale provvede alla corretta stesura del verbale di riunione, che sottoscrive insieme al Sindaco o chi presiede in sua vece.

ART . 40
(Cessazione dalla carica di Assessore)

1. Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Sindaco, per perdita dei requisiti di nomina.
2. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco e hanno effetto immediato.
3. Il Sindaco e' tenuto ad informare per iscritto i componenti del Consiglio Comunale entro 5 giorni dal ricevimento delle dimissioni.

CAPO IV
Il Sindaco

ART. 41
(Elezione del Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge. E' membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Le linee programmatiche, presentate al Consiglio dal Sindaco entro 30 giorni dalla prima seduta, devono analiticamente indicare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

ART. 42
(Attribuzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco:
 - a) rappresenta il Comune ed e' l'organo responsabile dell'amministrazione dello stesso;

- b) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, da discutersi ed approvarsi dal Consiglio stesso in apposito documento;
- c) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- d) convoca e presiede la Giunta;
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50, co.10 del D.lgs.n.267/2000, nonché dal presente statuto e dai regolamenti;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, alla esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni esercitate dal Comune;
- g) assegna ai soggetti di cui al precedente punto e), per ciascun ambito di attività dell'amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento, conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;
- h) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta e ne coordina l'attività;
- i) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- l) può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli assessori o dei Responsabili dei servizi sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva;
- m) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta;
- n) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio;
- o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- p) esercita le attribuzioni spettantigli per legge nei servizi di competenza statale;
- q) indice i referendum comunali deliberati dal Consiglio;
- r) è Commissario ad acta ope statutus per gli adempimenti di cui all'art.69,co.5°.

ART. 43

(Cessazione dalla carica di Sindaco)

1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso.
In tali casi la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono, in ogni caso, in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e in tale periodo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai precedenti commi trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione per iscritto al Consiglio.

ART. 44
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Consiglio Comunale viene sciolto e viene nominato un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 45
(Obblighi di trasparenza per i singoli)

1. I Consiglieri comunali, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a comunicare alla segreteria comunale, nel termine fissato, la propria appartenenza ad organismi, associazioni o società che abbiano o possano avere rapporti con il Comune.

Titolo V

Uffici e Personale

ART. 46
(Organizzazione amministrativa)

1. L'organizzazione amministrativa del Comune e' improntata a principi di innovazione, coordinamento e responsabilità, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal presente titolo.
2. L'apparato strumentale del Comune si articola in unità organizzative elementari, raggruppate in strutture di diversa complessità, in relazione agli obiettivi ed alle funzioni dell'ente.
La struttura dell'ente e' definita dal regolamento di organizzazione.
3. Le strutture organizzative complesse e le relative dotazioni sono individuate dal regolamento di organizzazione che ne determina i compiti.

ART. 47
(Analisi organizzativa)

1. L'analisi organizzativa e' assunta dal Comune come funzione permanente, che precede, accompagna e segue ogni modificazione nell'attività dell'Amministrazione.
2. La programmazione dello sviluppo organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell'efficienza e dell'efficacia in relazione alle esigenze dei cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale individuale.

ART. 48
(Riassetto annuale dell'organizzazione)

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune, i risultati del controllo di gestione e le eventuali proposte di perfezionamento dei criteri e dei parametri per il controllo di gestione.
2. La relazione di cui al comma 1 e' redatta tenendo conto delle relazioni dei Responsabili dei servizi responsabili delle diverse unità operative.
3. Sulla base delle risultanze della relazione di cui al comma 1 e dell'analisi organizzativa di cui all'art. 47, il Sindaco adotta le misure organizzative necessarie e propone alla Giunta le eventuali modifiche al regolamento di organizzazione. Il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, può darne comunicazione al Consiglio.

ART. 49
(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione fornisce strumenti necessari all'attività di direzione ed alle valutazioni di competenza degli organi di governo del Comune.
2. I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione del revisore dei conti e presentate al Consiglio Comunale contestualmente alla delibera relativa al conto consuntivo.

ART. 50
(Qualificazione del lavoro)

1. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale anche utilizzando e valorizzando gli strumenti

dell'autonomia contrattuale. Valorizza le relazioni sindacali anche come strumento di verifica e di adeguamento dell'organizzazione.

2. Il Comune assicura la formazione professionale e tecnica del proprio personale, riconoscendo la capacità che ogni lavoratore, nell'ambito dei propri ruoli, esprime.
 3. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività e dei servizi dell' Ente.
 4. Il Comune può dotarsi di un consigliere di parità, con compiti di iniziativa, proposta e consulenza per tutto ciò che riguarda la promozione e lo sviluppo della parità e delle pari opportunità.
 5. Il Comune, avvalendosi della collaborazione del personale e delle organizzazioni sindacali e del consigliere di parità, organizza il lavoro in modo da consentire la massima produttività unitamente al più alto livello di qualità del servizio.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina diritti, doveri ed incompatibilità del personale del Comune.

ART. 51 (Funzioni Apicali)

1. La funzione apicale si qualifica per la capacità di proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi competenti, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare e guidare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere.

2. Il Comune favorisce lo sviluppo della professionalità dei dipendenti. La scelta e l'incentivazione dei dipendenti stessi sono effettuate in base alla valutazione assoluta e comparata delle capacità di cui al comma 1.

ART. 52 (Compiti dei Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Quando la competenza della normativa seguente non è stata assegnata ai singoli assessori con poteri di esternazione, spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione degli stessi, secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto nel rispetto del principio, secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Ai suddetti responsabili spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
3. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente, tra i quali, in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso ;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso ;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa ;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale ;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie ;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio paesaggistico e ambientale ;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco ;
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente sulle materie indicate dall'art.54 del d.lgs.18 agosto 2000,n.267, che restano di spettanza del Sindaco;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione e di espropriazioni che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati dal Sindaco, con provvedimento motivato , sentito il Segretario Comunale, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, tenendo conto delle specifiche competenze professionali in relazione alla struttura operativa da dirigere, dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi, fatto salvo il possesso di esclusivi requisiti professionali.
6. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

7. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare , avocare a sé o adottare atti o provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi se non previa contestazione e motivazione di piena liceità per fatto grave ed urgente.
8. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o provvedimenti e, qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la relativa competenza a chi esercita le funzioni di Segretario Comunale od altro dipendente idoneo per la realizzazione delle finalità dell'Ente.

ART. 53
(Incarichi esterni)

1. La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell'area direttiva o personale di concetto, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I suddetti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio comunale e non sono imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto finanziario o viene a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
4. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale , in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza alle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, oppure in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione oppure per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

5. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può dettagliare la presente materia.

ART. 54
(Funzioni del Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale :
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento di tutte le funzioni comunali e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco;
 - f) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche apicali;
 - g) garantisce il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;
 - h) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
2. Il Sindaco gli può, ai sensi della legislazione vigente, attribuire le funzioni di Direttore Generale.

ART. 55
(Disciplina del Personale)

1. La materia della disciplina del personale sarà oggetto di apposita regolamentazione che individuerà la figura competente ad irrogare le sanzioni, le sanzioni disciplinari, l'iter procedurale.

Titolo VI

I Servizi Pubblici

ART. 56 (Principi)

1. Il Comune provvede all'istituzione e gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
4. I regolamenti che disciplinano i servizi si conformano ai principi di cui al comma 3 e fissano i termini per eventuali osservazioni degli utenti e delle loro associazioni in merito all'organizzazione dei servizi.
5. Fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi si adeguano alle esigenze degli utenti.
6. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune può promuovere collaborazioni con privati. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e la composizione.

ART. 57 (Forme di erogazione dei servizi)

1. I servizi pubblici sono gestiti:
 - a) in economia;
 - b) mediante concessione a terzi;
 - c) mediante aziende speciali;
 - d) mediante istituzioni;
 - e) mediante società di capitali (anche in forma di cooperativa).

2. La forma di gestione e' scelta dal Consiglio, previa istruttoria in commissione volta a valutare la fattibilità del progetto e le eventuali alternative, tenendo conto, di criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

ART. 58
(Servizi in economia)

1. Sono svolti attraverso la gestione diretta in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. La proposta di deliberazione istitutiva di servizi da rendere in economia e' accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché dall'indicazione delle misure volte ad apprestare tali risorse.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia. Il revisore dei conti esprime le sue valutazioni analitiche sull'economicità di tali servizi nella relazione sul consuntivo.

ART. 59
(Servizi in concessione a terzi)

1. Sono svolti mediante concessione a terzi, pubblici o privati, i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, siano suscettibili di essere meglio organizzati con questa forma contrattuale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e ai criteri di economicità.
2. Le imprese concessionarie di servizi sono scelte con provvedimenti concorsuali fra quelle che offrano adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali decisi dagli organi del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica sia dei risultati, sia, anche mediante certificazione, dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dal concessionario.
4. Il concessionario garantisce tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare di concessione.

ART. 60
(Aziende speciali)

1. Il Comune può costituire aziende speciali per uno o più servizi a contenuto imprenditoriale, connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed

economico, che richiedono di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dagli appositi Statuti e regolamenti interni, questi ultimi, approvati dai propri Consigli di Amministrazione.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed e' accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. L'azienda ha un proprio statuto, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale, previo esame delle competenti commissioni.
5. Ad esclusione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione si intendono approvati ove il Consiglio Comunale non si sia pronunciato entro 30 giorni dalla loro comunicazione ai Consiglieri.
6. Ogni azienda e' tenuta ad istituire al suo interno strutture per il controllo di gestione secondo le modalità di cui all'art. 49 dello statuto. Gli indici di prestazione devono essere inseriti nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

ART. 61 (Istituzioni)

1. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale o culturale in cui non sia prevalente il carattere imprenditoriale e che richiedano di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2. La deliberazione di costituzione dell'istituzione determina gli apporti finanziari del Comune ed e' accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sul fabbisogno di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3. Il regolamento stabilisce la composizione degli organi di gestione dell'istituzione; determina gli atti fondamentali soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale; stabilisce le modalità attraverso le quali gli organi del Comune controllano l'attuazione degli indirizzi per l'attività dell'istituzione, i modi della partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi, nonché le modalità per l'attuazione del diritto degli utenti all'informazione sull'attività dell'istituzione e sulle condizioni e modalità di accesso ai servizi.

4. Ad esclusione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, gli atti fondamentali dell'istituzione si intendono approvati ove il Consiglio comunale non si sia pronunciato entro 30 giorni dalla loro comunicazione.

ART. 62
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda o dell'istituzione e il suo presidente sono nominati dal Sindaco al di fuori del Consiglio Comunale e della Giunta, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina alla carica di Consigliere, nonché in base ad una documentata competenza tecnica ed amministrativa per gli studi compiuti e per le funzioni espletate presso Enti o Aziende pubbliche o private o Società.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il Sindaco può disporre la revoca di tutti o di parte dei componenti con provvedimento motivato che contestualmente nomina i nuovi componenti.
3. Alla sostituzione di singoli consiglieri o del presidente provvede il Sindaco entro 45 giorni dalla vacanza nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.

ART. 63
(Equilibrio di bilancio)

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale nella misura preventivamente disposta. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.
2. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per riportarla in equilibrio; ove ritenga che tale obiettivo non possa essere raggiunto senza provvedimenti di competenza del Comune, li propone formalmente alla Giunta, indicando motivatamente le ragioni per le quali l'equilibrio non possa conseguirsi.
3. La Giunta propone tempestivamente al Consiglio i necessari provvedimenti, di adeguamento delle tariffe o dei trasferimenti a carico del bilancio del Comune, o di modifica dei servizi o altre misure atte a far conseguire comunque il pareggio.
4. Gli organi del Comune, quando adottano decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie, anche con specifici trasferimenti a copertura di eventuali oneri conseguenti a contenimento delle tariffe o a benefici tariffari motivati da ragioni sociali.

ART. 64
(Società per azioni)

1. Possono essere svolti attraverso società per azioni a prevalente capitale pubblico locale servizi di carattere imprenditoriale che richiedano di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale, oppure quando ricorra l'opportunità di avvalersi, nell'ambito della stessa società, degli apporti di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale o finanziario, che condividono il rischio di impresa, ovvero di finanziare quote significative del capitale.
2. La proposta di deliberazione per la costituzione della società o per la partecipazione al capitale della medesima e' presentata al Consiglio Comunale unitamente ad un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina l'entità degli oneri a carico del Comune, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3. La scelta dei soci privati cui proporre la sottoscrizione di quote significative del capitale avviene con modalità che consentano l'eventuale pluralità di offerte e il confronto tra le medesime, tenendo conto motivatamente delle alternative esistenti e del parere richiesto di soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.
4. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.
5. Lo statuto deve prevedere che l'assunzione di partecipazione in altre società sia subordinata all'assenso del Consiglio comunale. A tal fine le relative proposte sono comunicate ai consiglieri comunali e l'assenso si intende dato ove il Consiglio comunale non si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. A richiesta di 1/4 dei consiglieri, l'argomento e' sottoposto di diritto all'esame e al voto del Consiglio 15 giorni prima della scadenza di detto termine.
6. Lo statuto deve prevedere la verifica annuale, anche attraverso società di revisione, dei risultati della gestione e la comunicazione al Consiglio comunale del relativo esito.

ART. 65
(Obblighi di trasparenza per le società)

1. Le società concessionarie di servizi o dell'uso di beni demaniali o patrimoniali del Comune ovvero che stipulino con esso contratti o convenzioni ovvero sottoscrivano quote rilevanti del capitale di società che gestiscono servizi pubblici del Comune sono soggette agli obblighi che il regolamento stabilisce in ordine, sia alla trasparenza dell'assetto proprietario assicurando in ogni caso la identificazione delle persone fisiche che le controllano anche indirettamente o congiuntamente ad altri

soggetti o tramite intestazione fiduciaria, sia in ordine alla verificabilità degli oneri e dei vantaggi economici derivanti dal rapporto con il Comune, sia alla sottoposizione dei bilanci e della contabilità a revisione e certificazione. Le predette società hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche nell'assetto proprietario che siano intervenute dopo la prima comunicazione.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui detti obblighi sono in tutto o in parte esclusi in ragione della limitata rilevanza economica della concessione, del contratto e della convenzione.

ART. 66
(Servizi in convenzione)

1. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati per l'erogazione di specifiche prestazioni relative a servizi di carattere culturale, scientifico, educativo, ambientale, sportivo e del tempo libero, nonché ad altri servizi sociali. La durata delle convenzioni e' correlata alla natura e al tipo di prestazioni offerte.
2. Le convenzioni, nel rispetto dei principi del presente Statuto, indicano le modalità e i criteri di accesso dei cittadini alle prestazioni, i livelli delle stesse, le garanzie di qualità, assicurando in ogni caso l'equipollenza al servizio pubblico, qualora esista, nonché le forme di controllo che il Comune stesso esercita sull'attività. I costi per il Comune non possono superare quelli che verrebbero sostenuti in caso di gestione pubblica diretta.

ART. 67
(Prestazioni di carattere sociale)

1. Il Comune riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato, come soggetto autonomo nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Il Comune assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici anche sostenendo forme spontanee di organizzazione degli utenti.

Titolo VII

Finanza e Contabilità'

Art. 68
(Finanza)

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 69
(Bilancio e spese)

1. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio entro la scadenza determinata dal regolamento in modo che gli stessi vengano deliberati nei termini di legge dopo approfondita discussione.
2. Il Consiglio, previa istruttoria in commissione ed eventuali udienze pubbliche per raccogliere proposte e osservazioni, delibera il bilancio nei termini di legge. Non sono ammessi emendamenti tendenti a modificare le stime delle entrate ne' ad aumentare gli stanziamenti di spesa senza contestuale diminuzione di altri stanziamenti.
3. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa con le valutazioni di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi stabiliti, e ai costi sostenuti, sono presentati dalla Giunta al Consiglio, che li approva entro i termini di legge.
4. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa attestazione, da parte del responsabile competente, della esistenza e della sufficienza della copertura finanziaria.
5. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta Municipale il relativo schema e nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione non è approvato nei termini di legge dal Consiglio Comunale, il Sindaco, quale Commissario ad acta, ope statutus, ai sensi dell'art. 42 comma, 1° lett. r) lo predisponde, lo approva e lo rende esecutivo con proprio decreto non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, trascorsi i quali se ne darà comunicazione al Prefetto che nominerà un proprio Commissario per l'adempimento avviando, nel contempo, la procedura dello scioglimento del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 141 del D.Lgvo 267/2000.
6. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
7. Il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi sotto la soglia comunitaria.

ART. 70
(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti scelto tra: gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri. E' insediato dal Sindaco previa dichiarazione di non aver accettato analogo incarico in più di tre Comuni.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile se non per quanto previsto dalla legislatura vigente, può essere rieletto per una sola volta.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.
4. Il Revisore assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta il Sindaco, in occasione dei provvedimenti generali attinenti alla gestione economico, finanziaria.
5. Partecipa alle sedute consiliari se richiesto.
6. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed a votazione segreta. Viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.
7. L'elezione ha luogo non oltre la data di scadenza del revisore in carica. Le modalità di nomina, le incompatibilità, le sostituzioni nonché le funzioni e le responsabilità del revisore sono disciplinate dal regolamento.

ART. 71
(Compiti del revisore)

1. Il Revisore dei conti vigila in modo continuativo sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni; verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente; riferisce al Consiglio sul rendiconto, attestandone la corrispondenza ai risultati della gestione; formula rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione; fornisce al Consiglio e ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo; riferisce al Sindaco, che ne informa immediatamente il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica. Il Consiglio è tenuto ad adottare, sempre, provvedimenti conseguenti od a motivarne adeguatamente la mancata adozione.
2. Gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione e i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del revisore dei conti.
3. Il Revisore dei conti può effettuare verifiche sulla situazione contabile del Comune, avendo accesso alla documentazione relativa. Può altresì far inserire proprie valutazioni nei processi verbali.

4. Relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e, comunque, non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa da parte dell'organo esecutivo. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Titolo VIII

Forme di Collaborazione

ART. 72 (Principi)

1. Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità.
2. Il Comune favorisce la fruizione da parte dei cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale, delle proprie infrastrutture di servizi e delle iniziative realizzate ed e' disponibile a fornire assistenza tecnica e organizzativa ad altri enti locali.
3. Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, il Comune può agire attraverso gli istituti della conferenza di servizio, del consorzio, della unione dei comuni e stipulare accordi di programma e convenzioni.
4. Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

ART. 73 (Accordi di programma)

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.
2. Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni e' deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

4. E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo.

Titolo IX

Disposizioni Transitorie e Finali

ART. 74

(Modificazioni dello statuto)

1. Le proposte di modificazione dello statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Consiglieri, o dai Cittadini casacalendesi, nelle forme e con le procedure stabilite dall'art. 16.
2. Le proposte di modificazione dello statuto sono esaminate dalla competente Commissione consiliare.
3. Il Consiglio delibera sulle proposte di modificazione dello statuto con le modalità previste dalla legge.

ART.75

(Regolamenti Vigenti)

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti sono adeguate alle norme statutarie entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Le norme regolamentari, divenute incompatibili con il presente statuto, cessano la loro efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto.

ART.76

(Pubblicità dello Statuto ed entrata in vigore)

1. Lo statuto costituzionale comunale è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Esso, inoltre, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni mezzo possibile.

3. Il presente statuto costituzionale comunale, così come le successive modificazioni ed integrazioni, entrano sempre in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio del Comune di Casacalenda.